

Bruxelles, 14 luglio 2016  
(OR. en)

11122/16

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0236 (COD)**

---

**PECHE 271  
CODEC 1047**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	13745/12 PECHE 343 CODEC 2130 - COM(2012) 498 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (prima lettura) (deliberazione legislativa) - Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'accordo politico

---

1. La Commissione europea ha presentato la proposta in oggetto al Consiglio e al Parlamento europeo il 14 settembre 2012. L'obiettivo della proposta era modificare il vigente regolamento per un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco del 2008<sup>1</sup> ("piano per il merluzzo bianco").
2. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 12 dicembre 2012.<sup>2</sup>
3. Il 19 dicembre 2012 il Consiglio ha deciso di scindere la proposta in due parti<sup>3</sup> e ha modificato una parte dell'attuale piano per il merluzzo bianco mediante il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio<sup>4</sup>.
4. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura l'11 giugno 2013.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

<sup>2</sup> GU L 44 del 15.2.2013, pag. 125.

<sup>3</sup> Cfr. doc. 17340/12 PECHE 528 CODEC 2934.

<sup>4</sup> GU L 352 del 21.12.2012, pag. 10.

5. Il 1° dicembre 2015 la Corte di giustizia ha annullato il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio ritenendo che la proposta avrebbe dovuto essere adottata sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, anziché dell'articolo 43, paragrafo 3.<sup>6</sup> La Corte ha tuttavia disposto il mantenimento degli effetti di tale regolamento fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento basato sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, al più tardi entro il 31 dicembre 2016.
6. Il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha discusso possibili opzioni per la via da seguire e ha elaborato priorità nelle riunioni svoltesi tra il 17 marzo e il 7 aprile 2016. Il 27 aprile 2016, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha incaricato la presidenza di avviare negoziati con il Parlamento europeo sulla base della posizione e delle priorità individuate dal Gruppo.<sup>7</sup>
7. Il 7 giugno 2016 il Parlamento europeo ha informato il Consiglio in merito alla sua posizione di negoziato riveduta.<sup>8</sup>
8. Dopo aver esaminato la posizione riveduta del Parlamento nelle riunioni del Gruppo del 9 e 16 giugno 2016, il 22 giugno 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha riveduto il mandato della presidenza.<sup>9</sup>
9. I negoziati condotti nell'ambito di un trilogo informale il 29 giugno 2016 sono stati conclusivi.
10. Il 13 luglio 2016 il presidente della commissione per la pesca del Parlamento europeo ha informato mediante lettera il presidente del Coreper (parte prima) che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente al Parlamento europeo la sua posizione quale concordata, previa verifica effettuata dai giuristi-linguisti, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento.

---

<sup>5</sup> Cfr. doc. 10685/13 CODEC 1375 PECHE 251 PE 272.

<sup>6</sup> Cause riunite C-124/13 e C-125/13.

<sup>7</sup> Cfr. doc. 8030/16 PECHE 142 CODEC 481 + ADD 1.

<sup>8</sup> Cfr. doc. 9742/16 PECHE 198 CODEC 805.

<sup>9</sup> Cfr. doc. 10391/16 PECHE 230 CODEC 908 + ADD 1.

11. L'adozione dell'emendamento in seconda lettura al piano per il merluzzo bianco è urgente, in quanto la sentenza della Corte mantiene gli effetti del regolamento del Consiglio annullato soltanto fino alla fine del 2016 e determinate possibilità di pesca fissate annualmente dipenderanno da tale piano.
12. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- confermare il testo di compromesso finale, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, quale figura nel doc.11123/16 PECHE 272 CODEC 1048; e
  - decidere di ricorrere alla procedura scritta per l'accordo politico del Consiglio (Articolo 12 del regolamento interno del Consiglio).
-